



## IL FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE DELLO SPETTACOLO

I fondi di solidarietà bilaterali, introdotti dal D.lgs. 92/2012 e regolati dal D.lgs. 148/2015, sono obbligatori nei settori, come tutto lo spettacolo, non coperti dalle integrazioni salariali previste per legge, quali cassa integrazione ordinaria e straordinaria:

- in assenza di un fondo di solidarietà bilaterale di riferimento la contribuzione prevista per il suo finanziamento, in misura di un'aliquota di 0,65% per aziende con più di 15 dipendenti e di 0,45% per aziende fino a 15 dipendenti, è destinata all'ex residuale INPS e non potrà essere, successivamente, recuperata (aliquota per 2/3 a carico dell'azienda e per 1/3 a carico del lavoratore).

Il fondo di solidarietà può erogare prestazioni in tema di tutela sociale e di salvaguardia occupazionale e professionale, quali:

- integrazione del reddito in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa;
- prestazione integrativa in caso di cessazione del rapporto di lavoro (aggiuntiva alla NASPI);
- percorso di accompagnamento alla pensione nei casi di ristrutturazioni aziendali (agevolazione all'esodo);
- programmi di formazione e riqualificazione professionale, nel fondo di solidarietà può confluire la contribuzione relativa ai fondi interprofessionali per la formazione continua dello 0,30% (prelevata dalla quota versata obbligatoriamente dalle aziende all'INPS per il finanziamento della NASPI).

Al finanziamento del fondo di solidarietà bilaterale dello spettacolo potrebbe anche concorrere:

- parte di quella contribuzione aggiuntiva del 5%, condividendone l'originaria natura solidaristica, a carico dei soli lavoratori del settore (2,50% a carico dell'azienda e 2,50% a carico del lavoratore, sulla retribuzione eccedente € 100.324, art. 1, commi 8 e 14, D.Lgs. 182/1997), una volta nel perimetro dell'ENPALS e ora destinata generalmente all'INPS;
- parte dell'aliquota aggiuntiva del 1% (a carico del lavoratore, per la retribuzione eccedente € 46.123 fino a € 100.324, art. 3-ter D.L. 384/1992 convertito dalla Legge 438/1992), al pari destinata genericamente all'INPS;
- un contributo aggiuntivo di fonte contrattuale.

Il fondo di solidarietà bilaterale, pur godendo di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, costituisce una gestione dell'INPS, che provvede alla verifica dei requisiti ed al controllo dei costi.

Sarebbe, in conclusione, lo strumento per fornire quelle tutele e possibilità d'intervento a favore di lavoratori ed imprese in un settore, come quello dello spettacolo, altrimenti, a tutt'oggi, privo.

1. Estratto provvedimento legislativo – Introduzione dei Fondi di Solidarietà Bilaterali Intersettoriali

**LEGGE 28 giugno 2012, n. 92**

**Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.**

**Art. 3**

**Tutele in costanza di rapporto di lavoro**

**Comma 4.** Al fine di assicurare la definizione, entro l'anno 2013, di un sistema inteso ad assicurare adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

**Comma 11.** I fondi di cui al comma 4, oltre alla finalità di cui al medesimo comma, possono avere le seguenti finalità:

- a) assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione dal rapporto di lavoro, integrativa rispetto all'assicurazione sociale per l'impiego;
- b) prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
- c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.

**Comma 19.** Per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai quindici dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non siano stipulati, entro il 31 marzo 2013, accordi collettivi volti all'attivazione di un fondo di cui al comma 4, ovvero ai sensi del comma 14, è istituito, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un fondo di solidarietà residuale, cui contribuiscono i datori di lavoro dei settori identificati.

## 2. Estratto provvedimento legislativo – Disciplina dei Fondi di Solidarietà Bilaterali

### **DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 148**

**Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.**

(Perimetro delle attività soggette alle integrazioni salariali previste per legge, per le quali non è obbligatoria la costituzione di un Fondo di Solidarietà Bilaterale)

### **Titolo I**

#### **INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE**

#### **Art. 10**

##### **Campo di applicazione**

1. La disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi si applicano a:

- a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
- b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative simili a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
- c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
- d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- i) imprese addette all'armamento ferroviario;
- l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- m) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;

- n) imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

(Disciplina dei Fondi di Solidarietà Bilaterali)

## **Titolo II**

### **FONDI DI SOLIDARIETA'**

(Modalità di costituzione e di funzionamento dei Fondi di Solidarietà Bilaterali)

#### **Art. 26**

##### **Fondi di solidarietà bilaterali**

1. Le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni di cui al predetto Titolo.
2. I fondi di cui al comma 1 sono istituiti presso l'INPS, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dagli accordi e contratti collettivi di cui al medesimo comma.
3. Con le medesime modalità di cui ai commi 1 e 2 possono essere apportate modifiche agli atti istitutivi di ciascun fondo. Le modifiche aventi a oggetto la disciplina delle prestazioni o la misura delle aliquote sono adottate con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, sulla base di una proposta del comitato amministratore di cui all'articolo 36.
4. I decreti di cui al comma 2 determinano, sulla base degli accordi e contratti collettivi, l'ambito di applicazione dei fondi di cui al comma 1, con riferimento al settore di attività, alla natura giuridica e alla classe di ampiezza dei datori di lavoro. Il superamento dell'eventuale soglia dimensionale fissata per la partecipazione al fondo è verificato mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente.
5. I fondi di cui al comma 1 non hanno personalità giuridica e costituiscono gestioni dell'INPS.
6. Gli oneri di amministrazione di ciascun fondo di cui al comma 1 sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilità dell'INPS.

7. L'istituzione dei fondi di cui al comma 1 è obbligatoria per tutti i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti. Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti. Le prestazioni e i relativi obblighi contributivi non si applicano al personale dirigente se non espressamente previsto.

8. I fondi già costituiti ai sensi del comma 1 alla data di entrata in vigore del presente decreto, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 7 entro il 31 dicembre 2015. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 a decorrere dal 1° gennaio 2016 e i contributi da questi già versati o comunque dovuti ai fondi di cui al primo periodo vengono trasferiti al fondo di integrazione salariale.

9. I fondi di cui al comma 1, oltre alla finalità di cui al medesimo comma, possono avere le seguenti finalità:

a) assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;

b) prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;

c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.

10. Per le finalità di cui al comma 9, i fondi di cui al comma 1 possono essere istituiti anche in relazione a settori di attività e classi di ampiezza dei datori di lavoro che già rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto. Per le imprese nei confronti delle quali trovano applicazione le disposizioni in materia di indennità di mobilità di cui agli articoli 4 e seguenti della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, gli accordi e contratti collettivi di cui al comma 1 possono prevedere che il fondo di solidarietà sia finanziato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con un'aliquota contributiva nella misura dello 0,30 per cento delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali.

11. Gli accordi e i contratti collettivi di cui al comma 1 possono prevedere che nel fondo di cui al medesimo comma confluisca anche l'eventuale fondo interprofessionale istituito dalle medesime parti firmatarie ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. In tal caso, al fondo affluisce anche il gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, con riferimento ai datori di lavoro cui si applica il fondo e le prestazioni derivanti dall'attuazione del primo periodo del presente comma sono riconosciute nel limite di tale gettito.

(Contribuzione da destinare al Fondo di Solidarietà Bilaterale, ad ,oggi, in sua assenza, versata obbligatoriamente all'INPS per il Fondo di Integrazione Salariale generale)

## **Art. 29**

### **Fondo di integrazione salariale**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 il fondo residuale di cui all'articolo 28, assume la denominazione di fondo di integrazione salariale. A decorrere dalla medesima data, al fondo di integrazione salariale si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, in aggiunta a quelle che disciplinano il fondo residuale.

2. Sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto e che non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27. Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti.

...

8. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'aliquota di finanziamento del fondo è fissata allo 0,65 per cento, per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, e allo 0,45 per cento, per i datori di lavoro che occupano mediamente sino a 15 dipendenti. È stabilita una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all'utilizzo delle prestazioni di cui al comma 3, pari al 4 per cento della retribuzione persa.

...

3. Estratto Circolare n. 176 INPS

**I settori nell'ambito dei quali sono già stati istituiti Fondi di solidarietà di cui all'art. 26, c. 1, del D.lgs n. 148/2015**

- settore del personale dipendente dalle **imprese assicuratrici e delle società di assistenza;**
- settore del personale dipendente di **Poste Italiane spa e delle società del Gruppo Poste italiane;**
- settore del personale delle **Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;**
- settore del personale dipendente da **aziende del credito cooperativo;**
- settore del personale dipendente di **aziende del settore del credito;**
- settore dei **servizi della riscossione dei tributi erariali;**
- settore marittimo – **SOLIMARE;**
- settore **trasporto pubblico;**
- settore dei **Gruppi Ormeggiatori e Barcaioni dei Porti Italiani**

**I settori per i quali sono stati costituiti i fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'art. 27 del D.lgs citato:**

- settore dell'**artigianato;**
- settore della **somministrazione di lavoro;**

Naturalmente sono escluse dal FIS anche tutte le imprese rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.